

# **STATUTO DELLA "Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - UGO MARIA CUMINO"**

## **TITOLO PRIMO**

### **NORME FONDAMENTALI**

#### Articolo 1 - (costituzione)

La "Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - UGO MARIA CUMINO", identificabile anche con la sigla "A.M.B.A.C. - CUMINO" costituita con atto ricevuto il 15 febbraio 1999 dal dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, è regolata dal presente Statuto.

L'Associazione esprime la continuità ideale del "Gruppo Micologico Bovesano", fondato in Boves il 31 maggio 1968, al fine di riunire i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza, conservazione e difesa del patrimonio micologico, botanico ed ambientale del cuneese e delle sue montagne.

#### Articolo 2 - (sede)

L'Associazione ha sede in Boves alla piazza Borelli, 6.

#### Articolo 3 - (sezioni e gruppi territoriali)

Nell'ambito dell'Associazione si possono formare sezioni o gruppi territoriali. Tutte le sezioni o gruppi territoriali formano comunque un unico sodalizio ed a tutti gli effetti fanno parte integrante dell'Associazione.

Nella loro denominazione deve essere indicata la dizione "Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - UGO MARIA CUMINO" Sezione o Gruppo di ..... (in breve anche solo "A.M.B.A.C. - CUMINO" Sezione o Gruppo di .....).

#### Articolo 4 - (finalità)

L'Associazione di promozione sociale non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, svolgendo attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività e, più precisamente si propone di:

a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei relativi comportamenti;

b) promuovere lo studio, la ricerca, la classificazione dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere tale scopo;

c) promuovere sul piano locale, regionale, nazionale ed europeo la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta ed allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;

d) promuovere la raccolta e raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia ed alle scienze affini per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante la stampa e la diffusione di bollettini, riviste e pubblicazioni in genere attinenti la micologia;

e) collaborare, tenere rapporti e promuovere iniziative comuni con ricercatori, Associazioni, Istituzioni ed Enti di ogni nazionalità che perseguano analoghe finalità;

f) promuovere, approfondire e divulgare le conoscenze sulla tossicologia e l'educazione sanitaria relativa alla micologia anche in collaborazione con le strutture sanitarie;

g) promuovere ed attuare la mappatura ed il censimento della flora micologica spontanea della provincia di Cuneo, partecipando e collaborando ad analoghi programmi scientifici sia a livello nazionale che europeo;

h) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;

i) promuovere la conoscenza micologica attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, mostre micologiche, proiezione di diapositive ed anche attraverso la creazione, sviluppo ed arricchimento di un "Museo del Fungo e di Scienze Naturali".

#### Articolo 5 - (durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

## **TITOLO SECONDO**

### **ASSOCIATI**

#### Articolo 6 - (iscrizioni)

L'iscrizione è aperta a tutti coloro, purché maggiorenni, che dimostrino interesse per la micologia e ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne valuterà l'accoglimento.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata di anno in anno dall'Assemblea, a norma dell'articolo 13, punto 3), lettera c) e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### Articolo 7 - (categorie di associati)

Gli associati - che hanno tutti uguali diritti - possono essere:

a) ordinari: quelli che versano annualmente la quota associativa;

b) onorari: quelli che, in esenzione del pagamento della quota associativa, vengono iscritti perché ritenuti particolarmente meritevoli per l'attività svolta, le conoscenze micologiche, o che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione nelle sue varie attività. Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, che ne chiede l'approvazione all'Assemblea degli associati.

#### Articolo 8 - (diritti e doveri degli associati)

1) L'associato ha diritto a:

a) partecipare alle Assemblee ed a tutte le attività programmate, organizzate ed attuate dall'Associazione;

- b) ricevere gratuitamente il bollettino associativo di informazione "Il Micologo";
- c) purché sia iscritto da almeno tre mesi, partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché essere liberamente eletto a tutte le cariche associative.

2) L'associato ha il dovere di:

- a) versare regolarmente la quota associativa annuale;
- b) osservare lo Statuto ed i Regolamenti che eventualmente lo integrano e le norme emanate dagli organi dell'Associazione; perseguire le finalità statutarie e partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

Articolo 9 - (perdita della qualifica di associato)

Esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione, la qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo;
- c) per mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini previsti, seguito da invito formale degli Organismi Direttivi a regolarizzare i versamenti;
- d) per esclusione a seguito di gravi motivi riconosciuti dall'Assemblea degli associati. Contro la proposta di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La quota associativa non è rivalutabile, né trasmissibile, se non nel caso di successione a causa di morte.

Articolo 10 - (adesione degli associati alle Associazioni Nazionali)

L'Associazione aderisce alle Associazioni Nazionali "Unione Micologica Italiana" (U.M.I.) ed "Associazione Micologica Bresadola" (A.M.B.).

Gli associati che lo desiderano vengono iscritti anche a tali Associazioni versando annualmente le quote stabilite dalle rispettive Associazioni Nazionali. Con questa quota di adesione essi hanno il diritto a ricevere le riviste: "Micologia Italiana" dell'U.M.I. e "Rivista di Micologia" dell'A.M.B. Possono partecipare a tutte le attività organizzate dalle due Associazioni e - con l'iscrizione all' "Associazione Micologica Bresadola" (A.M.B.) - sono inoltre automaticamente associati della "Confederazione Europea di Micologia Mediterranea" (C.E.M.M.), usufruendo di tutte le opportunità messe a loro disposizione.

### **TITOLO TERZO**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 11 - (organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - (organi operativi vari)

Sono organi operativi istituzionali dell'Associazione:

- a) il "Museo del Fungo e di Scienze Naturali";
- b) il Comitato di Redazione del Bollettino "Il Micologo";
- c) la Commissione Scientifica di Studio e Documentazione Micologica;
- d) la Commissione Culturale per attività didattiche e allestimento mostre.

I responsabili degli organi operativi di cui sopra possono essere consultati dal Presidente su questioni specifiche urgenti e non differibili.

Articolo 13 - (Assemblea degli associati)

1) L'Assemblea Generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e, in quanto organo deliberativo primario, è dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione, le sue deliberazioni e le sue decisioni, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per gli associati e per tutti gli organi dell'Associazione e verranno pubblicate per riassunto sul bollettino "Il Micologo".

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di associati presenti pari alla metà più uno degli iscritti, e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero degli associati presenti, con l'esclusione della delibera di modifica allo Statuto e di scioglimento dell'Associazione di cui al successivo punto 4).

2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario, in sua assenza dal Vice Presidente o da un altro Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea degli associati:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, alla loro scadenza;
- b) approva la relazione morale ed il conto consuntivo, nonché il bilancio di previsione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) fissa l'importo della quota associativa e ne stabilisce il termine del versamento;

d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;  
e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

f) accetta gli eventuali lasciti o donazioni.

4) Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti.

Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti convocati in Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

5) L'Assemblea degli associati deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, al termine dell'anno sociale ed entro comunque il primo quadrimestre successivo, per l'approvazione del bilancio che resterà depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza. La convocazione sarà effettuata o a mezzo lettera o a mezzo bollettino con un avviso contenente l'ordine del giorno e diramato almeno quindici (15) giorni prima della data fissata.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere portate a conoscenza di tutti gli associati almeno trenta (30) giorni prima della convocazione dell'Assemblea straordinaria.

La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere portata a conoscenza di tutti gli associati almeno trenta (30) giorni prima della convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta. Non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato. Per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione non è ammessa la votazione per delega.

6) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno un quinto degli associati.

7) Le Assemblee si riuniscono in località di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo, comunque sempre in provincia di Cuneo, e sono pubbliche.

8) Tenuto conto dell'estensione territoriale degli iscritti, con apposito Regolamento da emanarsi dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati, può essere ammessa, ove possibile, la votazione per posta; questa normativa non è valida per le delibere di rinnovo degli Organi dell'Associazione (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri).

#### Articolo 14 - (Presidente)

1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; è eletto nella prima riunione dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed entra subito in carica.

Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo presiede, coordina tutte le attività dell'Associazione per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Esso può comunque agire e decidere da solo su cose pertinenti gli interessi dell'Associazione, quando esse non permettano dilazioni di tempo e manchi al proposito la delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, le decisioni prese per motivi di urgenza.

2) Il Presidente nomina il Vice Presidente a cui può delegare certe sue funzioni o incarichi particolari, ed in sua assenza o impedimento, ad associati facenti parte del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 15 - (Consiglio Direttivo)

1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri. I Gruppi o le Sezioni possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo con almeno un rappresentante.

2) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

3) Il Consiglio Direttivo viene convocato, a date prestabilite e comunque almeno tre volte l'anno, oppure, quando lo ritenga opportuno il Presidente. Di norma le riunioni si svolgono a Boves presso la Sede dell'Associazione e in casi eccezionali in altra località della Provincia. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità di voti si intende respinta la proposta.

4) Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea degli associati. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

5) In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone le relazioni sull'attività ed i bilanci da sottoporre all'Assemblea;

b) convoca l'Assemblea degli associati;

c) approva la costituzione di Sezioni o Gruppi territoriali dell'Associazione;

d) nomina e revoca i responsabili ed i componenti degli organi operativi di cui al precedente articolo 12;

e) delibera sulle domande di nuove adesioni;

f) redige il Regolamento di attuazione del presente Statuto, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

g) approva le eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici.

6) In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati per una nuova elezione, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia di elezioni.

7) Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Segretario ed il Tesoriere, che possono configurarsi anche nella stessa persona.

8) Il Segretario compila i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario degli associati, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli

organi dell'Associazione. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

9) Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione delle quote associative, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre per l'approvazione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, previo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti appositamente convocati.

#### Articolo 16 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati, tra gli associati, dall'Assemblea degli stessi e che durano in carica quattro anni. Decadono dall'incarico alla presentazione del bilancio consuntivo del quarto anno e possono essere rieletti.

2) I Revisori sovrintendono alla regolare applicazione dello Statuto, devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### Articolo 17 - (Collegio dei Probiviri)

1) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, che possono anche non essere iscritti all'Associazione. Il Collegio è nominato dall'Assemblea degli associati, dura in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.

2) Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di intervenire nelle eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, sui ricorsi degli associati avversi alla proposta di espulsione e su tutte le controversie sorte in seno all'Associazione che gli vengono sottoposte. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

#### Articolo 18 - ("Museo del Fungo e di Scienze Naturali")

Assolve all'interno dell'Associazione il compito di divulgazione ed educazione naturalistica sia nei confronti degli associati, sia verso i non associati, curandone in modo particolare la fruizione alla popolazione scolastica. Assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento.

#### Articolo 19 - (Bollettino "Il Micologo")

E' l'organo di informazione e di collegamento tra gli organi dell'Associazione ed i singoli associati, è lo strumento di diffusione dell'attività micologica dell'Associazione e di arricchimento delle conoscenze micologiche. Assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento.

#### Articolo 20 - (Commissione Scientifica)

E' lo strumento che assolve le funzioni di aggiornamento, studio, ricerca scientifica e documentazione micologica. Essa gestisce l'erbario, la banca dati, la biblioteca, la diafototeca e tutti gli strumenti scientifici. Assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento.

#### Articolo 21 - (Commissione Culturale)

Gestisce e cura tutte le attività culturali, in modo particolare quelle didattiche divulgative e l'allestimento delle mostre.

Assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento.

### **TITOLO QUARTO**

#### **PATRIMONIO**

#### Articolo 22 - (composizione)

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) eventuali fondi di riserva, nel limite massimo del al 10% delle eccedenze di bilancio, vincolati alla realizzazione dei fini istituzionali associativi.

Le risorse economiche dell'Associazione sono derivate da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di Organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### Articolo 23 - (esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nel rendiconto economico-finanziario devono risultare tutte le entrate previste dal precedente articolo 22.

Il bilancio approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione per almeno quindici (15) giorni dopo l'adunanza a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 24 - (divieto di distribuzione dei proventi)

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione.

Articolo 25 - (impiego degli avanzi di gestione)

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**TITOLO QUINTO**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 26 - (scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria al precedente articolo 13, punto 4).

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non associati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, dopo la liquidazione, obbligatoriamente ad altra associazione con finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - (precedente Statuto)

Il presente Statuto, con le modifiche sopra apportate, entra immediatamente in vigore e sostituisce quello fino ad oggi in vigore nella versione approvata dall'Assemblea Generale in data 22 maggio 1999.

Articolo 28 - (rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia e segnatamente al decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, alla legge nazionale 7 dicembre 2000 numero 383 e alla legge regionale 7 febbraio 2006 numero 7 della Regione Piemonte.

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell' "A.M.B.A.C. - CUMINO" a Boves il 18 febbraio 2008